

CASSAZIONE-NET

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



60/91870

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Separazione personale

R.G.N. 23418/2005

R.G.N. 27874/2005

Cron. 4816

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI

- Presidente -

Ud. 15/12/2008

Dott. ALDO CECCHERINI

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. LUCIANO PANZANI

- Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA

- Consigliere -

Dott. MARINA TAVASSI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23418-2005 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FIGHI MAURIZIO, giusta procura a margine
del ricorso;

contro

- ricorrenti -

- intimata -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALIRichiesta conio studio
dal Sig. ...

per diritti

il
IL CANCELLIERE

2008

2264

CASSAZIONE.NET

sul ricorso 27874-2005 proposto da:

FANTONI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SICILIA 169, presso l'avvocato PENNETTA COSIMO,
rappresentata e difesa dall'avvocato CORTELLONI
AUGUSTO, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

RICORRENZA INCIDENTALE

- intimato -

avverso la sentenza n. 57/2005 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2008 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUDOVICA FRANZIN,
per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17 novembre 2004, il Tribunale di Modena dichiarò la separazione personale dei coniugi [redacted] e [redacted] addebitandola al marito; affidò la figlia minore Irene, nata nel 1987, alla moglie, e su tale premessa assegnò a quest'ultima la casa in Vignola.

Nel giudizio d'appello, il signor [redacted] denunciò l'ingiustizia della pronuncia di addebito, basata - secondo il suo assunto - sulle circostanze che egli aveva contratto, prima del matrimonio, un'infezione del virus HDG, e l'aveva trasmesso alla moglie, ignara. Secondo l'appellante, causa del fallimento dell'unione erano state le continue accuse della moglie - peraltro affetta da una depressione di origine anteriore al matrimonio - e della famiglia di lei per questo fatto addebitatogli a titolo di colpa; accuse ingiuste, essendo poi stato accertato che la malattia gli era stata trasmessa da una trasfusione di sangue infetto, eseguita a seguito di un infortunio sul lavoro (infortunio in itinere).

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE.NET

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 10 maggio 2005, respinse l'appello del signor Luccarini in punto di addebito. La corte esclude che l'addebito fosse giustificato da queste circostanze, essendo stato invece legittimamente basato dal primo giudice sui comportamenti del marito, che aveva privato la moglie, prima, delle possibilità economiche, e poi anche di solidarietà ed aiuto di ordine morale, con un comportamento particolarmente violento, anche nei confronti della figlia, culminato nell'abbandono del tetto coniugale.

La corte accolse invece il motivo di gravame concernente l'assegnazione alla moglie, quale affidataria della figlia minore, della casa in Vignola. Quell'immobile, sebbene nella disponibilità dei genitori, non era mai stato adibito a casa coniugale, neppure saltuariamente. La circostanza che esso fosse, secondo il tribunale, logisticamente più idoneo alla figlia, perché più vicino alla scuola da lei frequentata, e ai parenti della signora Fantoni non valeva ad integrare i presupposti del provvedimento. L'individuazione della casa coniugale non poteva, infatti, fondarsi sui desideri del

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE.NET

minore, ma esclusivamente sull'importanza del suo eventuale sradicamento dal precedente habitat domestico, che nella specie non vi era stato. La stessa signora, del resto, aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale da localizzarsi, sia pure in via subordinata, nell'attuale dimora di Savignano sul e quest'ultima doveva essere assegnata all'appellata per il titolo in questione. Infine, la corte respinse nel merito le altre doglianze dell'appellante, concernenti aspetti economici della causa.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 7 luglio 2005, il signor ricorre con atto articolato in due mezzi d'impugnazione, illustrati anche con memoria.

La signora resiste con controricorso e ricorso incidentale, con un mezzo d'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo, denunciando vizi di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 comma

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE NET

primo n. 5 c.p.c.), il ricorrente censura la statuizione in punto di addebito della separazione. Egli ripropone tutti gli argomenti svolti nel giudizio di merito a sostegno della sua tesi circa le vere cause del fallimento dell'unione, riconducibili alla malattia che aveva contagiato entrambi, e della quale egli non aveva responsabilità, come era stato accertato solo nel giugno 2004, dopo che nel giudizio di primo grado egli era stato sempre ritenuto colpevole dell'infezione trasmessa alla moglie. La malattia aveva logorato entrambi i coniugi, e in particolare la moglie, affetta da sindrome depressiva da data anteriore al matrimonio. Il diniego, nell'impugnata sentenza, dell'incidenza della malattia nella dichiarazione di addebito della separazione sarebbe contrario ad ogni logica. La corte territoriale avrebbe dovuto comprendere che la malattia aveva alterato i caratteri dei coniugi portandoli all'exasperazione, e che si trattava di fatti indipendenti dalla loro volontà.

Nonostante la formale intestazione del vizio di motivazione, il mezzo non indica le affermazioni del giudice di merito che dovrebbero considerarsi

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE.NET

logicamente viziate (limitandosi alla generica - e propriamente inconcludente - affermazione che il diniego della rilevanza della sua malattia nella dichiarazione di addebito della separazione sarebbe contrario ad ogni logica), né i punti, sottoposti al suo giudizio con l'atto d'appello, che lo stesso giudice avrebbe trascurato di prendere in esame. Ciò a cui il mezzo tende, sotto la formulazione apparente di un vizio di legittimità, è il riesame della vicenda coniugale, al fine di pervenire ad una diversa statuizione di merito. Il mezzo è pertanto inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso, anch'esso posto sotto la rubrica del vizio di motivazione, si censurano affermazioni della corte territoriale in punto di statuizioni di contenuto economico non meglio precisate, e si svolgono considerazioni critiche in ordine alla situazione economica comparativa dei coniugi. La corte d'appello avrebbe smentito - con affermazioni che non sono indicate - le risultanze di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, il cui contenuto non è riportato. Il ricorrente svolge sue considerazioni a proposito

CASSAZIONE.NET

dell'acquisto di un appartamento e del modo in cui l'esponente vi avrebbe fatto fronte; lamenta che la corte d'appello avrebbe confuso indebitamento e patrimonio; tratta poi dei suoi redditi di lavoro e sostiene che, di fatto, egli non avrebbe percepito redditi di partecipazione; addebita alla corte d'appello di non aver considerato le potenzialità di lavoro della moglie e di aver trascurato altri elementi.

Il mezzo è inammissibile. Esso è del tutto carente delle necessarie premesse in fatto, sui temi in discussione, e omette di riferire le vicende salienti del processo, quale premessa indispensabile all'identificazione di pretesi vizi d'insufficiente motivazione, per i quali si richiede l'allegazione della preventiva, specifica sottoposizione del punto medesimo all'esame del giudice d'appello, con la trascrizione nel corpo del ricorso delle difese svolte ed ignorate dal giudice di merito, accompagnata dall'indicazione del luogo di riscontro in atti, e di ogni altro elemento necessario ad illustrare la rilevanza decisiva del punto.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE-NET

Con il ricorso incidentale si denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello sul punto dell'assegnazione della casa coniugale. Richiamandosi ad affermazioni ricorrenti nella giurisprudenza, circa la necessità che l'assegnazione della casa coniugale sia decisa con riguardo alle esigenze di tutela, per i figli minori o non autosufficienti, dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola e si esprime la vita della famiglia, la ricorrente sostiene che il centro di interessi, affetti e consuetudini della vita della figlia Irene era a Vignola, dove si trova l'appartamento assegnato alla signora Fantoni in primo grado, e non a Savignano sul Panaro, dove la ragazza risiede con la madre.

Il mezzo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, è

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Coccherini

CASSAZIONE-NET

consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198). Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d'assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, è adeguatamente motivata con l'accertamento che l'immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare.

Gli argomenti della ricorrente, basati sulle esigenze, per i figli minori o non autosufficienti, di tutela dell'ambiente domestico, non colgono nel segno, giacché confondono l'oggetto del provvedimento ex art. 155 comma quarto c.c., che è esclusivamente la casa costituente già in costanza di convivenza il centro di aggregazione della famiglia, con le ragioni invocate, che giustificano il provvedimento di assegnazione (senza peraltro imporlo, trattandosi di decisione fondata su valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito: cfr.

Il cons./rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE.NET

Cass. 22 novembre 1995 n. 12083; 27 novembre 1996 n. 10538; 21 giugno 2002 n. 9071).

In conclusione il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorso incidentale deve essere rigettato. Le spese della ricorrente incidentale sono liquidate come in dispositivo. Esse sono compensate per la metà in ragione della ~~potenziale~~ ~~passiva~~ soccombenza della stessa ricorrente incidentale, e poste per l'altra metà a carico del ricorrente principale, soccombente in punto di addebito della separazione, e autore di un ricorso inammissibile.

P. q. m.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in ragione del 50%, liquidandole per l'intero in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; compensa il residuo 50% delle spese tra le parti.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE.NET

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 15 dicembre 2008.

Il Consigliere estensore

Aldo Ceccharini

Il Presidente.

M. Gabriella Luccioli.

~~WANGELLIE~~
~~Andrew Bishop~~

Dec 5-81

27 FEB 1969

ALCANTARA LITE

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini